



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

2° SETTORE – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

2° SERVIZIO – TRIBUTI e-mail: tributi@comune.sant-ilario-d-enza.re.it

OGGETTO: Trasmissione documentazione tributaria – anno 2010

In allegato alla presente si trasmettono gli atti di approvazione di aliquote, tariffe e regolamenti tributari in vigore nel Comune di Sant'Ilario d'Enza per l'anno 2010, e precisamente:

1. **Regolamento Addizionale IRPEF** : confermato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 9/3/2010 che lascia invariate l'aliquota allo 0,50% e la soglia di esenzione a € 11.000,00 già previste per l'anno precedente;
2. **Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 9/03/10 di approvazione delle aliquote e detrazioni ICI** invariate rispetto al 2009;
3. **Regolamento comunale ICI modificato** con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 9/03/2010. Con la modifica al Regolamento ICI – e recisamente all'art. 4 – si è ribadito che la base imponibile ai fini ICI delle aree fabbricabili e' il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Pertanto:
 - i valori medi valori medi determinati dal comune hanno un valore indicativo e di orientamento;
 - qualora il valore dell'area possa risultare da atti di compravendita o da altri documenti (quali perizie di stima o atti di accertamento per tributi erariali), questo costituisce l'effettiva base imponibile per il terreno edificabile oggetto di compravendita.Tale considerazione trova giustificazione dal fatto che i medesimi atti vengono messi a disposizione del Comune per via telematica, in sostituzione della dichiarazione I.C.I. resa non più obbligatoria già dall'anno 2008.
4. **Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 8/03/2007 per la determinazione dei valori medi delle aree edificabili a valere per l'anno 2007** ancora in vigore per gli anni successivi, compreso il 2010;
5. **Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 14/01/2010 per l'approvazione delle tariffe 2010 dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni**, invariati rispetto al 2009.

Si coglie inoltre l'occasione per fare delle opportune precisazioni in merito all'applicazione dell'ICI ai punti di sotto riportati.

TERMINI DI PAGAMENTO ICI 2010 E RAVVEDIMENTO

1. i **termini di pagamento dell'ICI 2010** sono fissati al **16/6/2010** per la rata di acconto o per il versamento in unica soluzione, e al **16/12/2010** per la rata a saldo;
2. i termini del **ravvedimento operoso** a seguito di tardivo, parziale o omesso versamento ICI sono i seguenti:
 - entro 30 giorni dalla scadenza, con applicazione della sanzione pari al **2,5%** dell'imposta dovuta e non versata;
 - oltre 30 giorni, e comunque entro un anno dalla normale scadenza, con applicazione della sanzione pari al **3%** dell'imposta dovuta e non versata;

In caso di ravvedimento – oltre alle sanzioni come sopra calcolate – si applicano gli interessi per ritardato calcolati dalla scadenza di legge del versamento fino alla data in cui questo viene eseguito al saggio di interesse legale (3% annuo fino al 31/12/2009 e 1% annuo a decorrere dal 1/01/2010).

ULTERIORI IMPORTANTI PRECISAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I. 2010



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

2° SETTORE – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

2° SERVIZIO – TRIBUTI e-mail: tributi@comune.sant-ilario-d-enza.re.it

1) Il decreto legge 27/05/2008, n. 93 ha previsto, a partire dall'anno di imposta 2008, l'esenzione dall'I.C.I. dell'abitazione principale del soggetto passivo dove per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente che la possiede, dimora abitualmente e di cui la residenza anagrafica costituisce prova.

L'esenzione si estende anche alle **PERTINENZE** dell'abitazione principale così come individuate dall'art. 19 del regolamento comunale. A tal fine è utile la precisazione circa il numero e la tipologia delle unità immobiliare ammesse come pertinenze ai fini dell'esenzione:

- un numero massimo di **2** unità immobiliari classificate in categoria catastale **C/6** (garages);
- un numero massimo di **1** unità immobiliare classificata in categoria catastale **C/7**
- un numero massimo di **2** unità immobiliari classificate in categoria catastale **C/2 limitatamente ad una sola cantina e ad una sola soffitta**, non ammettendo quindi la possibilità di sommare all'interno di tale categoria due immobili destinati allo stesso uso (no due cantine/ no due soffitte).

Si chiarisce inoltre che avendo indicata, nel Regolamento Comunale, anche la qualità degli immobili di categoria C/2, (cantina o soffitta), si è voluto escludere dall'ambito delle pertinenze assoggettabili allo stesso trattamento dell'abitazione principale, tutti quegli immobili effettivamente destinati a magazzino o a deposito e non quindi direttamente adibiti al servizio dell'abitazione principale del soggetto passivo.

2) **L'esenzione NON SI APPLICA** alle abitazioni di categoria catastale (e relative pertinenze) censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per queste abitazioni l'I.C.I. dovrà essere calcolata applicando l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille e la vecchia detrazione di Euro 115,00, elevata ad Euro 200,00 in caso di abitazione principale di famiglie numerose).

3) **L'esenzione SI APPLICA** anche agli alloggi assimilati alle abitazioni principali dal regolamento comunale I.C.I. , fra i quali si richiama, a titolo di esempio:

- l'abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (figli-genitori, genitori-figli), che la occupano quale loro abitazione principale; si ricorda che – quale adempimento necessario e fondamentale per usufruire dell'esenzione per questa tipologia – è necessario presentare all'Ufficio Tributi comunale apposita dichiarazione nella quale viene attestata la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione del beneficio e che lo stesso decorre dall'anno di imposta nel quale il richiedente presenta detta istanza.

CONTATTI E RECAPITI TELEFONICI

In ogni caso, per qualsiasi chiarimento in merito, si prega di contattare l'ufficio tributi ai numeri di sotto indicati:

DAVOLI FAUSTO Funzionario Responsabile I.C.I. – tel. 0522/902822

MONTANINI NADIA tel. 0522/902825 – SALA ROSSELLA tel. 0522/902824

Fax 0522/902834

Email tributi@comune.santilariodenza.re.it

Inoltre, sul sito internet del Comune di Sant'Ilario d'Enza (<http://www.comune.santilariodenza.re.it>) e' possibile ricavare ogni ulteriore informazione sull'attività del Servizio Tributi, nonché tutti i modelli aggiornati per la richiesta dei benefici e delle esenzioni previste.

Si prega di dare la massima diffusione possibile della presente comunicazione, anche agli iscritti agli



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

2° SETTORE – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

2° SERVIZIO – TRIBUTI e-mail: tributi@comune.sant-ilario-d-enza.re.it

ordini professionali.

Ringraziando per la collaborazione e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione, si porgono distinti saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.
(Dott. Fausto Davoli)